

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA MILITARE E DELLA LEVA

Indirizzo Postale: Viale dell'Esercito 186 – 00143 Roma
Posta Elettronica: previmil@previmil.difesa.it
Posta Elettronica Certificata: previmil@postacert.difesa.it

All.://; Ann.://

OGGETTO: Disposizioni in materia di limiti al trattamento economico del personale militare.
Pos.: 21.12.01.147/2013

A **COMANDO LOGISTICO DELL'AERONAUTICA MILITARE**
SERVIZIO DI COMMISSARIATO ED AMMINISTRAZIONE
PEC: aerolog.ca.ra2@postacert.difesa.it

^^^^^^^^^^^^^^

Rife.: Nota prot. n. M_D ARM003 REG2018 0105558 del 01.10.2018.

^^^^^^^^^^^^^^

Con la nota in riferimento, codesto Comando ha chiesto alla Scrivente di voler far conoscere se *“deve o meno essere ricompresa ai fini dell'istituto del c.d. ‘tetto retributivo’, in aggiunta al trattamento economico connesso ad un richiamo dal congedo e al trattamento previdenziale di ausiliaria, anche la pensione privilegiata di cui all'art. 67 del D.P.R. n. 1092/1973”*.

Al riguardo si premette in termini generali, che, come è noto, i trattamenti di privilegio già scontano il regime di cui all'art. 72, comma 2, della legge 388/2000 del cumulo parziale nella misura del 50% in presenza di redditi derivanti da lavoro dipendente.

Tuttavia, i trattamenti della specie sono esclusi da detto regime in quanto riguardano personale militare cessato per limiti di età e/o con anzianità contributive superiori ai 40 anni.

Ciò posto, spiace dover confermare **la natura reddituale** delle pensioni privilegiate ordinarie liquidate nella misura della pensione normale aumentata del decimo, ai sensi dell'art. 67, comma 4, del D.P.R. n. 1092/1973 e **soggette a tassazione IRPEF**, al contrario di quelle tabellari - di cui al successivo comma 5 del sopra citato art. 67, destinate al personale di leva e la cui natura risarcitoria è confermata dall'esenzione Irpef al pari di quelle di guerra cui sono assimilate - nonché dei trattamenti diretti e di reversibilità per le vittime del terrorismo, del dovere e loro superstiti e dei correlati assegni vitalizi, anch'essi non decurtabili ad ogni effetto di legge ed esenti da Irpef.

Per quanto precede, si ha il fondato convincimento che gli assegni privilegiati d'ausiliaria, comprensivi dell'indennità - *che ad essi accede quale unico trattamento di quiescenza della peculiare posizione del congedo che qui occupa* -, al netto del contributo di solidarietà, concorrono al previsto tetto retributivo onnicomprensivo dei 240.000 euro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 489, della legge n. 147/2013, **fermo restando l'obbligo di autocertificazione gravante sugli interessati**.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Maura PAIOLOTTI